
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rigettato dell'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo con cui, a tal fine, si sia esaminata la competenza per territorio: no al regolamento di competenza

Non è impugnabile con il regolamento di competenza l'ordinanza (ex [art. 649 c.p.c.](#)) con cui il giudice abbia esaminato il profilo della competenza per territorio al solo limitato fine di decidere sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Massime rilevanti:

Non è impugnabile con il regolamento di competenza l'ordinanza emessa ai sensi dell'[art. 648 cod. proc. civ.](#) nella quale la questione sulla competenza sia stata sommariamente deliberata, unicamente allo scopo di decidere sulla sussistenza o meno delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto (Cass. 27 novembre 1999, n. 13255; Cass. 15 giugno 2006, n. 13765).

...omissis...

Con il primo motivo si lamenta erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto che il contratto stipulato tra le parti sia di affitto di ramo d'azienda, mentre si tratterebbe di un contratto di gestione di reparto.

Con il secondo motivo si lamenta erroneità dell'ordinanza per avere ritenuto esistente una controversia tra xxxxxxx, il fatto che il Tribunale, ritenendo erroneamente esistente un contratto di affitto di ramo d'azienda, abbia valutato come infondata l'eccezione di incompetenza per territorio, richiamando le disposizioni degli artt. 21 e 447-bis c.p.c..

Ritiene il Collegio che, in conformità alla richiesta avanzata dal P.M. presso questa Corte, il presente regolamento sia inammissibile. L'ordinanza impugnata, infatti, non è idonea a risolvere definitivamente la questione sulla competenza, in quanto è stata adottata in sede di decisione sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Tale provvedimento, dotato di natura cautelare in senso lato, è atto meramente ordinatorio, privo dei caratteri di decisorietà e definitività (v. l'ordinanza 26 luglio 2004, n. 14051, e la sentenza 13 marzo 2012, n. 3979).

Questa Corte, d'altra parte, ha in passato già riconosciuto che non è impugnabile con il regolamento di competenza l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ. nella quale la questione sulla competenza sia stata sommariamente deliberata, unicamente allo scopo di decidere sulla sussistenza o meno delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto (sentenza 27 novembre 1999, n. 13255, e ordinanza 15 giugno 2006, n. 13765); e tale situazione è speculare a quella oggi in esame, nella quale il Tribunale ha esaminato il profilo della competenza per territorio al solo limitato fine di decidere sull'istanza di sospensione suindicata.

Il regolamento di competenza, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale decisione segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in conformità al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono altresì le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso